

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
in attuazione dell'Accordo di programma 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale e con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
2. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a Euro 572.017,00.-.

Art. 2

Soggetti ammessi alla procedura

1. Possono partecipare alle procedure del presente Bando i soggetti (di seguito denominati "Soggetti ammessi") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, nell'albo delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Trento previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro, o relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore, è mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
 - b) hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento oppure almeno una sede operativa nel medesimo territorio da almeno 2 (due) anni alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Può presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:
 - a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
 - b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
 - c) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;
 - d) le forme associative, anche temporanee, di più APS;

e) le forme associative mista, anche temporanee, comprendente uno o più dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora, al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente partecipante alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

1. Il soggetto attuatore può costituire un partenariato **a titolo gratuito** (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.

2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.

3. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi a titolo oneroso.

Art. 5

Tipologie di contributo

1. Sono finanziabili i soggetti di cui all'articolo 2 del presente bando in relazione alle seguenti tipologie:

a) Contributo, quale sostegno finanziario necessario al mantenimento della propria capacità organizzativa e operativa pregiudicata dall'emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese volte al soddisfacimento dei bisogni sociali e/o assistenziali nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (**Allegato A**);

b) Contributi per progetti inerenti le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, destinati a rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'emergenza Covid-19 (**Allegato B**) secondo modalità compatibili con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione del virus.

2. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a finanziare, reciprocamente, ulteriori domande di contributi a favore dei medesimi interventi, tenuto conto dell'ordine nella rispettiva graduatoria.

Art. 6

Aree di intervento

1. Sono finanziabili i progetti a rilevanza locale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della Tabella sottostante. Essi si

collocano in un'area di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di riferimento.

Tabella 1: Obiettivi generali e aree di riferimento

1 OBIETTIVI GENERALI	2 AREE D'INTERVENTO
1) Porre fine ad ogni forma di povertà	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare le attività di contrasto al fenomeno dell'impoverimento individuale, familiare e collettivo, e di ogni altra dimensione di povertà che incrementano il rischio di marginalità e di isolamento sociale delle persone in condizioni di fragilità e svantaggio sociale; b) Interventi utili al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e al sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio; c) Promozione e sviluppo delle attività di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non, a fini di solidarietà sociale, anche quale strumento per favorire l'inclusione sociale delle persone e contrastare la loro solitudine, anche mediante l'introduzione di strumenti innovativi e tecnologici.
2) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	<ul style="list-style-type: none"> a) Consolidare i percorsi di assistenza e sostegno personalizzati e vicini al cittadino, oltre che adeguatamente accessibili allo stesso, inclusa la lotta e la prevenzione sul tema delle dipendenze comportamentali e di consumo; b) Mantenere e migliorare le condizioni di benessere psico-fisico delle persone più vulnerabili che si trovano in condizioni di disagio fisico, psicologico e sociale attraverso il contrasto alla solitudine, l'assistenza e l'accompagnamento, anche in forma leggera, e il mantenimento dell'autonomia individuata, accompagnata ed integrata; c) Interventi a contrasto delle situazioni di fragilità e di bisogno determinate anche dalla situazione di emergenza per la pandemia Covid-19 e che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (minori, anziani soli, persone non autonome o in situazioni di precarietà economica, ecc.).
3) Educazione di qualità, equa ed inclusiva	<ul style="list-style-type: none"> a) Diffondere ogni tipo di conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi di produzione e il consumo sostenibile, favorendo le reti e le collaborazioni tra coloro che si occupano di educazione e di sviluppo sostenibile; b) Interventi volti alla responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali delle attività di volontariato sociale al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità; c) Promozione di uno stile di vita sostenibile ed inclusivo, di una cultura pacifica e non violenta nonché sperimentazione di forme di cittadinanza attiva e globale che rafforzino i legami sociali, con particolare riferimento alla ricostruzione, con modalità diverse o innovative, delle reti di relazione solidale, messe fortemente alla prova dall'emergenza Covid-19.
4) Riduzione delle ineguaglianze	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare le pari opportunità sociali compromesse dalla necessità di adottare comportamenti personali auto-protettivi mediante legami, sociali, gesti solidali, attenzioni condivise, capacità di donazione nell'ottica di un welfare generativo e di comunità; b) Promozione e sostegno dell'educazione delle famiglie e degli individui che si trovano in difficoltà, al fine di migliorare la gestione della vita quotidiana anche a supporto delle attività di ripresa dagli effetti negativi dell'emergenza Covid-19.
5) Città e comunità sostenibili	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare e mantenere attivi gli interventi e le attività culturali, sportive, ricreative ed educative sul territorio, secondo modalità compatibili con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione del virus; b) Prosecuzione delle attività nei centri sociali, aggregativi e ricreative, secondo modalità compatibili con quelle previste dalle Linee guida

	provinciali afferenti ai singoli settori di intervento. c) Rafforzare e consolidare le attività ordinarie dell'ente, anche riconducibili ad attività straordinarie svolte come risposta alla situazione di emergenza per Covid-19.
--	---

2. In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sembri maggiormente rispondente agli obiettivi specifici del progetto.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando e fino al giorno **30 giugno 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:

a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;

b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);

c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve essere sottoscritta, pena irricevibilità, dal legale rappresentante mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità.

3. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.

4. Le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file comprimibili.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare non più di una domanda di contributo per il contributo alle spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); e non più di una domanda di contributo per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del presente Bando.

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più di una domanda di contributo la Provincia riterrà valida solo l'ultima domanda pervenuta.

Art. 8

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 7;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7;
- c) sono prive di sottoscrizione;
- d) non sono riconducibili a progetti di attività rientrante nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente bando.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:

- a) riguardano progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista dall'articolo 7, comma 1 nel presente bando;
- b) riguardano progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 9);
- c) riguardano progetti che in sede di valutazione non hanno raggiunto la soglia minima prevista ai sensi dell'articolo 5 degli Allegati A e B del presente Bando;
- d) sono presentate da Soggetti non in regola con gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.

3. Non sono ammessi a contributo progetti che includono attività che comportano entrate a favore del soggetto richiedente (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art 9

Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sul medesimo progetto a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 10

Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, i seguenti loghi:
- il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il logo della Provincia Autonoma di Trento;
- e la seguente dicitura “*Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*”. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l’impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali.** Nell’ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l’impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all’articolo 3 e la modifica dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
- g) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell’organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività progettuali, ivi comprese le misure per far fronte all’emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell’epidemia.

Art. 11

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese, per qualsiasi tipologia di intervento previsti dall'articolo 5 del presente Bando, non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.

2. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- c) sanzioni, penali e interessi;
- d) l'I.V.A. in detrazione;
- e) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) gli ammortamenti;
- g) spese derivanti dall'acquisizione di **servizi o di prestazioni di lavoro da soci volontari, propri e dei partner**, coinvolti nel progetto;
- h) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- i) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato o priva di una specifica destinazione.

Art. 12

Documentazione contabile e controllo

1. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.

2. Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.

3. La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 13

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore al numero di telefono 0461/492749, o all'indirizzo di posta elettronica:

bandivolontariato.politichesociali@provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 1

Oggetto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando (di seguito anche Disposizioni comuni) si prevede un contributo, quale sostegno finanziario necessario al mantenimento della propria capacità organizzativa e operativa pregiudicata dall'emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese sostenute e da sostenere per soddisfare bisogni sociali e/o assistenziali nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
2. L'importo complessivo a disposizione del presente intervento ammonta a Euro 172.017,00.-.

Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:
 - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) Relazione illustrativa delle attività istituzionali;
 - c) Elenco delle spese ammesse a contributo;
 - d) Informativa privacy sottoscritta per la presa visione.

Art. 3

Spese ammissibili

1. Con riferimento al contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) delle Disposizioni comuni, sono ammissibili a contributo le seguenti spese non altrimenti finanziate:
 - **Spese di gestione immobili** (canoni di locazione, utenze, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie alle attività statutarie, ecc.);
 - **Spese per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19** (spese per igienizzazione, acquisto dispositivi di protezione individuale DPI, consulenze tecniche e progettazione misure di prevenzione, ecc.);
 - **Spese per il personale**, esclusivamente riferite alle attività di cui all'articolo 5 del Codice, incluse eventuali assunzioni rese necessarie durante l'emergenza.
2. Il contributo delle spese di cui al comma 1 consiste nel rimborso delle spese sostenute **dal 16 dicembre 2020 e fino alla presentazione della domanda** di contributo, debitamente documentate dall'Ente.
3. Sono ammesse anche le spese relative al periodo successivo alla data di presentazione della domanda se riferite a contratti già stipulati a tale data relativi a locazioni, servizi necessari o assunzioni di personale di importo predeterminato e con riferimento al periodo fino al 31 dicembre 2021.
4. L'importo del contributo previsto è non inferiore a 1.000,00.- Euro e non superiore a 10.000,00 Euro.
5. La Provincia si riserva di aumentare l'importo massimo del contributo previsto al comma 4 e fino ad un massimo di 25.000,00 Euro nei confronti di ODV o APS, affidatari o finanziati a qualunque titolo, che hanno incrementato la loro attività per far fronte a

bisogni primari e per garantire i servizi essenziali erogati dagli enti stessi in stretto coordinamento con l'Amministrazione provinciale. L'importo massimo previsto dal presente comma non può essere superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile.

6. Non sono ammesse le domande di contributo che:
 - a. riguardano spese non sostenute nel periodo indicato dai precedenti commi 2 e 3;
 - b. riguardano spese non connesse allo svolgimento dell'attività statutaria o non connesse all'emergenza Covid-19.

Art. 4

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L'ammontare del contributo di cui al presente allegato A è fino al 100 (cento) per cento della spesa effettivamente sostenuta nei limiti di cui all'articolo 3 del presente allegato. I contributi relativi ai canoni di locazione immobili sono rimborsabili nel limite del 50 (cinquanta) per cento della spesa sostenuta per il periodo della locazione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente allegato.
2. Qualora la somma complessiva dei contributi richiesti da tutti i soggetti ammessi superi lo stanziamento previsto all'articolo 1 comma 2 del presente allegato, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto nella medesima percentuale relativamente a tutte le domande pervenute.
3. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) delle Disposizioni comuni, sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.
4. La tipologia di intervento di cui al presente allegato A prevede una propria graduatoria, individuata secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Art. 5

Valutazione delle domande e concessione del contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta l'ammissibilità delle domande tenuto conto dei seguenti parametri:

Condizioni di ammissibilità	Parametro di riscontro
A) Attività svolta	<ul style="list-style-type: none">- coerenza con le previsioni statutarie e con le aree di intervento previste dal Bando.
B) Maggiori oneri	<ul style="list-style-type: none">- relativi a spese per l'effettiva prosecuzione delle proprie attività, incluse quelle destinate alla raccolta fondi, con gli adeguamenti necessari a fronteggiare l'emergenza; oppure:- relativi a spese fisse e comunque dovute nonostante la necessaria sospensione delle attività.

2. **Entro 45 (quarantacinque) giorni** dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio dispone la

concessione dei contributi risultanti dall'istruttoria e impegna la relativa spesa. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 8 delle Disposizioni comuni.

3. L'elenco dei soggetti beneficiari è comunicato agli stessi e pubblicato sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 6

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi concessi sono erogati in un'unica tranche, sulla base della documentazione presentata in fase di domanda da parte del soggetto richiedente e subordinati alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 1

Oggetto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando (di seguito anche Disposizioni comuni), si prevede un contributo sulle spese relative all'attività progettuale per lo svolgimento, da parte dei soggetti attuatori, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, destinati a rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'emergenza Covid-19.
2. L'importo complessivo a disposizione del presente intervento ammonta a Euro 400.000,00.-.

Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:
 - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) Relazione illustrativa del progetto;
 - c) Piano finanziario di progetto;
 - d) Scheda di adesione degli eventuali partner;
 - e) Informativa privacy sottoscritta per la presa visione.

Art. 3

Avvio e conclusione delle attività

1. L'attività oggetto di finanziamento può essere avviata dall' **1 agosto 2021**, deve avere una durata non inferiore a **6 (sei) mesi** e deve essere conclusa in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2022**.
2. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria di merito, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
3. Il soggetto attuatore comunica la data di inizio delle attività progettuali al **Servizio competente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di avvio**, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti le attività oggetto di contributo.
4. Qualora alla data del 30 giugno 2022 l'attività prevista non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 11 del presente allegato.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammesse le **spese relative all'attività** riferite alla realizzazione delle attività oggetto del progetto e sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione finale del progetto come previste dal piano finanziario

di progetto.

2. Le spese di **progettazione** sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio del progetto e successiva alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la **rendicontazione** del progetto alla Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non oltre il **31 agosto 2022**.
3. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - a. spese del personale;
 - b. spese assicurative;
 - c. rimborso spese ai volontari;
 - d. spese di realizzazione del progetto.
4. Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:
 - a. spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto. Sono ammesse le spese per attività di **collaborazione e/o supporto specialistico nonché consulenze** finalizzata al migliore perseguimento delle attività progettuali e qualora si riferiscano a figure professionali presenti secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale. L'onere a carico della Provincia per le docenze e tutoraggio è stabilito su base oraria e quantificato nei limiti massimi di seguito indicati:
 - i. docenti esperti: docenti e ricercatori universitari, esperti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, magistrati e liberi professionisti di riconosciuta fama: importo massimo 130,00 €/ora;
 - ii. altri docenti: importo massimo 110,00 €/ora;
 - iii. esperti in ambito pratico-operativo: importo massimo 70,00 €/ora;
 - iv. tutor: importo massimo 38,00 €/ora.
 - b. rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle attività. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 1, lett. g) delle Disposizioni comuni;
 - c. spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
 - c1)** infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico:
 - i volontari assicurati siano dedicati al progetto;
 - i volontari siano iscritti nel registro dei volontari, come previsto dal d.lgs. 117/2017, art. 17 comma 1 e art. 18 comma 1.
 - c2)** responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata.

- L'onere assicurativo è assunto a carico del bilancio provinciale nella misura in cui non sia già oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge provinciale n. 8 del 1992 e comunque in misura non superiore ad Euro 28,00.- per polizza infortunio/malattia e di Euro 10,00= per responsabilità civile.
- Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio della realizzazione del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nel progetto e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nel medesimo;
- d. spese di realizzazione del progetto: sono ammesse, in quanto riferite alla realizzazione del progetto, le seguenti spese:
- spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
 - spese per l'attivazione della PEC;
 - acquisto di beni di consumo;
 - acquisto di beni strumentali, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46= IVA esclusa;
 - gestione automezzi dell'associazione;
 - pubblicizzazione e divulgazione;
 - oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività progettuali; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia incluse spese per l'acquisto di beni di consumo e strumentali nonché spese relative a servizi resi necessari (ad esempio collaborazioni per riprogettazione spazi e misure, per attivazione di corsi per la sicurezza, igienizzazioni locali, ecc);
5. Nel piano finanziario, in ciascuna macrovoce possono rientrare anche altre eventuali voci di spesa, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto o in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.
6. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:
- spese amministrative: limite del 5 %;
 - spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 7 %;
 - spese per la pubblicizzazione e la divulgazione degli avvisi e degli esiti del progetto: limite del 5 %;
 - spese per la gestione degli automezzi dell'Associazione destinati al progetto: limite del 40%;
 - acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto: limite del 30%.

Art. 5

Valutazione delle domande di contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, dell'insussistenza di cause di irricevibilità e di inammissibilità delle domande, il Servizio valuta la qualità delle attività oggetto di richiesta di finanziamento e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori di riferimento	Punteggio massimo
A) Appropriatelyzza delle attività	<ul style="list-style-type: none"> - chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto (oggettivo, soggettivo e locale), nella rilevazione dei bisogni, delle criticità e delle eventuali risorse presenti; - chiarezza e coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi di contesto effettuata e alle finalità dell'Area d'intervento di riferimento; - coerenza tra finalità statutarie, attività di interesse generale e attività progettate; - riconducibilità delle azioni progettate ad almeno una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, con specifico rilievo sociale. 	20
B) Azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza delle azioni programmate; - pertinenza delle azioni rispetto alle aree di intervento; - fattibilità delle azioni; - impatto atteso delle azioni programmate rispetto al territorio di riferimento; - attitudine ad essere riprodotte quali best practices in altri territori; - adeguatezza degli operatori professionali e volontari rispetto alle azioni programmate. 	20
C) Destinatari delle azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza del n. di destinatari rispetto alla realtà del territorio; - capacità di coinvolgere diverse tipologie di persone; - livello di coinvolgimento dei destinatari rispetto alle attività programmate. 	10
D) Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di monitoraggio applicata; - metodologie utilizzate, inclusa la predisposizione di documenti utili al monitoraggio; - periodicità del monitoraggio; - capacità di elaborare indici atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi. 	10
E) Piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - Imputazione delle singole voci di costo alle corrispondenti macrovoci; - congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; - capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al cofinanziamento minimo previsto; - chiarezza nella descrizione delle voci di previsione della spesa. 	20
F) Forme di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguato coinvolgimento dei partner; - livello di coinvolgimento attivo dei partner; 	10

	<ul style="list-style-type: none"> - chiarezza ed idoneità dei ruoli, disciplina delle interrelazioni e degli strumenti di coordinamento delle azioni reciproche; - livello di coinvolgimento della cittadinanza, degli enti pubblici e privati; - propensione al welfare generativo. 	
G) Innovazione sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi; - capacità di ricoprire più ambiti prioritari; - capacità di creare legami sociali e di dare valore al Terzo settore; - capacità di contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle abilità e abitudini digitali delle persone coinvolte. 	10

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

2. La domanda di contributo è soggetta ad una prima valutazione sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C; **soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 25 punti, si procederà a valutare le attività sulla base dei restanti criteri.**
3. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione F) + G) previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E) piano finanziario.
4. Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parti di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio competente riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora e nei limiti in cui sia necessario od opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali o incentivare il loro coordinamento con la rete dei servizi pubblici socioassistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non comportano spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

Art. 6

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese progettuali ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo di 30.000,00 Euro. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.
2. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli interventi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.
3. La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della

spesa ammessa, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.

Art. 7

Approvazione della graduatoria

1. Per gli interventi di cui al presente allegato B è prevista una **graduatoria unica**, individuata tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 5 del presente allegato.
2. **Entro 45 (quarantacinque) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 8 delle Disposizioni comuni.
3. La graduatoria di merito è poi comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 8

Variazioni ai progetti ed ai piani finanziari approvati

1. Sono ammesse variazioni ai progetti approvati dalla Provincia, a condizione che non modificano la collocazione del progetto nell'area di intervento e il riferimento all'obiettivo generale, stabilito ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato, che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi oppure sulla natura delle attività rese dal volontariato.
2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
 - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
 - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
 - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
3. Le variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
4. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
5. Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci

diverse superiori al 20% del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

6. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
7. In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 4, comma 6.

Art. 9

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima del **30 novembre 2021** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
 - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro e non oltre il **31 agosto 2022**.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
3. L'erogazione delle quote di contributo, indicate al comma 1 lettera b) e c), è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 10

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Art. 11

Revoca del contributo e sanzioni

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 8, comma 2;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) delle Disposizioni comuni, resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del d.l. 34/2019.
3. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.